



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE N. 54 del 26.11.2015

OGGETTO: Determinazione delle modalità di ripiano del maggior disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. ed ii.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

- Che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile delle autonomie territoriali;
- Che ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, ove non diversamente disposto;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed ii, il quale testualmente recita:

"7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)."

RICHIAMATO, altresì, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il punto 9.3 inerente il riaccertamento straordinario dei residui;

ATTESO che il riaccertamento straordinario dei residui costituisce uno "strumento basilare" per l'avvio del nuovo ordinamento contabile, in quanto l'esigenza di chiarezza sottesa all'armonizzazione e la conseguente rivisitazione complessiva dei debiti e crediti alla data del 1° gennaio 2015, "mira a garantire il superamento di tutte le criticità contenute nella rappresentazione contabile derivante dall'applicazione dell'ordinamento vigente nel 2014" (Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 4/SEZAUT/2015/INPR del 17 febbraio 2015, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli enti locali");

CONSIDERATO:

- che, con deliberazione consiliare n. 32 del 21 aprile 2015, è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2015 nonché il bilancio pluriennale 2015-2017 del Consiglio regionale;
- che, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 26 maggio 2015, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 44 del 31 agosto 2015, è stato approvato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 ed accertato un risultato di amministrazione di €. 25.655.694,21 (avanzo);
- che, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 del 26 maggio 2015, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 43 del 31 agosto 2015, è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015 e provveduto a:
 - a) determinare il Fondo Pluriennale Vincolato alla data del 1° gennaio 2015;
 - b) rideterminare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 in un disavanzo di €. 2.477.364,24;

VISTO, in particolare, il prospetto allegato 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011, di cui alla citata deliberazione U.P. n. 24 del 26 maggio 2015, con il quale è stato, inoltre, suddiviso il risultato di amministrazione di €. - 2.477.364,29 tra fondi accantonati, fondi vincolati, fondi destinati e fondi liberi, come di seguito indicato:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (Al.5/2)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		25.655.694,21
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	28.000.000,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	16.941,50
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	1.664.180,90
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	14.248.787,04
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f)	(-)	12.584.606,14
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015-DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h)=(a)-(b)+(c)-(d)+(e)+	(=)	-2.327.364,29

(f) –(g)	
----------	--

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (h):	-2.327.364,29
---	----------------------

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014	0,00
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	0,00
Fondo per rischi di soccombenza al 31/12/2014	150.000,00

	Totale parte accantonata (i)	150.000,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare di		0,00
	Totale parte vincolata (l)	0,00
	Totale parte destinata agli investimenti (m)	0,00
	Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	- 2.477.364,29
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015		

CONSTATATO che tale rideterminazione ha portato all'accertamento di un disavanzo di amministrazione di €. 2.477.364,29, di cui €. 150.000,00 da accantonare al Fondo per rischi di soccombenza al 31/12/2014;

CONSIDERATO che il legislatore, al fine di rendere sostenibile il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, ha previsto modalità agevolate e straordinarie di ripiano del *maggior disavanzo* di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;

RICHIAMATI in particolare i commi 15-17 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011, il quali prevedono che:
"15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.

Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggior disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.”

RICHIAMATA, altresì, la delibera n. 4/SEZAUT/2015/INPR del 17 febbraio 2015 della Corte dei conti, Sezione Autonomie, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli enti locali”, finalizzata a fornire agli Enti “uno strumento di orientamento per affrontare correttamente le operazioni propedeutiche all'adozione degli schemi di bilancio armonizzati, tra cui quelle di riaccertamento straordinario dei residui”;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, pubblicato sulla G.U. n. 89 del 17/04/2015 ed emanato in attuazione dell'art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale individua:

- le modalità di calcolo dell'eventuale *maggiore disavanzo* di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;
- le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione di cui sopra, derogatorie rispetto alle modalità ordinarie;

RILEVATO che, non avendo questa Amministrazione aderito alla sperimentazione dell'armonizzazione contabile, il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. 02/04/2015, è pari a €.2.477.364,29, corrispondente all'importo della voce “*totale parte disponibile*” di cui al prospetto precedente All. 5/2 (in caso di risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 positivo);

RICHIAMATO l'art. 2, comma 2, del DM 2 aprile 2015, il quale demanda al Consiglio la tempestiva adozione delle modalità di ripiano del *maggiore disavanzo*, non oltre 45 giorni dall'approvazione del riaccertamento dei residui, mediante apposita delibera corredata dal parere dell'organo di revisione;

PRESO ATTO:

- Che, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, il *maggiore disavanzo* può essere ripianato:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, in quote annuali costanti a carico dei bilanci degli esercizi futuri, per un periodo massimo di 30 anni (comma 2);
 - mediante l'utilizzo di proventi realizzati dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili (commi 4-7);
 - mediante lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione determinate a seguito di vincoli formalmente attribuiti dagli enti (comma 8, lett. a);
 - mediante l'utilizzo delle quote di avanzo destinate ad investimenti, escluse quelle finanziate da debito (comma 8, lett. b);
- Che, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale, in sede di approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi compresi nel piano di riparto, tutti gli enti che hanno registrato un *maggiore disavanzo* a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, devono verificare se il risultato di

amministrazione al 31/12/ di ogni anno sia di importo pari o superiore alla quota di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce;

- Che, se dalla verifica di cui al punto precedente risulti che la quota del *maggiore disavanzo* non sia stata recuperata nel corso dell'esercizio, o si sia verificato un incremento del disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, tale importo debba essere immediatamente imputato al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed ii.;
- Che, il recupero dell'eventuale disavanzo, non derivante dal riaccertamento straordinario, possa essere effettuato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e in ogni caso non oltre la durata della legislatura, contestualmente all'adozione della delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota di disavanzo, ai sensi dell'art. 42, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed ii.;

CONSIDERATO necessario, con il presente provvedimento, individuare le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi del D.M. 2 aprile 2015;

RITENUTO:

- di adottare la seguente tempistica di rientro:
 - imputazione nell'esercizio 2015 della somma di €. 150.000,00 destinata al Fondo per rischi soccombenza al 31/12/2014;
 - ripartizione della restante somma, pari ad €. 2.327.364,29, del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 in anni 30 (trenta), da cui si genera una quota di accantonamento annuo a valore costante pari a € 77.578,81, garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo quantificato;
- di provvedere in merito, individuando le seguenti modalità di ripiano del *maggiore disavanzo* di amministrazione, per gli esercizio compresi nel bilancio di previsione del Consiglio regionale dell'esercizio 2015, nonché nel bilancio pluriennale 2015-2017:

Esercizi		
2015	2016	2017

	2015	2016	2017
Quota annua da imputare a bilancio	77.578,81	77.578,81	77.578,81
Somma da accantonare nel Fondo per rischi soccombenza al 31/12/2014	150.000,00	0,00	0,00
Maggiori entrate correnti dedicate	0,00	0,00	0,00
Minori spese correnti dedicate	227.578,81	77.578,81	77.578,81
Proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili	0,00	0,00	0,00
Svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente	0,00	0,00	0,00
Da cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti	0,00	0,00	0,00

RITENUTO, altresì, di demandare a successiva deliberazione l'applicazione della quota annua del disavanzo di amministrazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2015-2017, nel rispetto delle modalità di ripiano sopra individuate, in attuazione dell'art. 2 del citato D.M. 2 aprile 2015;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto lo Statuto della Regione Calabria;

Visto il Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità;

Vista la Deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR della Corte dei Conti;

Su proposta del Settore Bilancio e Ragioneria

A voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di individuare, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 2015, le seguenti modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, pari a complessivi € 2.477.364,29:

	<i>Esercizi</i>		
	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Quota annua da imputare a bilancio	77.578,81	77.578,81	77.578,81
Somma da accantonare nel Fondo per rischi soccombenza al 31/12/2014	150.000,00		
Maggiori entrate correnti dedicate	0,00	0,00	0,00
Minori spese correnti dedicate	227.578,81	77.578,81	77.578,81
Proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili	0,00	0,00	0,00
Svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente	0,00	0,00	0,00
Da cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti	0,00	0,00	0,00

2) di approvare, conseguentemente a quanto disposto al precedente punto 1), il seguente piano di finanziamento del *maggior disavanzo* di amministrazione a carico dei bilanci degli esercizi 2015-2044, dell'importo complessivo di €2.477.364,29 :

Descrizione	Quota da applicare al bilancio			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anni 2018 – 2044
Quota annua da finanziare	227.578,81	77.578,81	77.578,81	2.094.627,86
	TOTALE			€ 2.477.364,29

3) di demandare a successivo provvedimento l'istituzione di un nuovo sub-articolo denominato "Fondo per rischi di soccombenza al 31/12/2014", ove iscrivere la somma di €.150.000,00 accantonata in sede di riaccertamento straordinario dei residui;

4) di demandare a successivo provvedimento di variazione del bilancio di previsione del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 l'applicazione della quota annua del disavanzo di amministrazione, nel rispetto delle modalità di ripiano sopra individuate, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.M. 2 aprile 2015;

5) di affidare allo scrivente responsabile finanziario l'attuazione delle misure individuate con il presente provvedimento;

6) di monitorare, in sede di approvazione dei rendiconti degli esercizi 2015-2044, il ripiano del *maggior disavanzo* di amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del D.M. 2 aprile 2015;

7) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, per il prescritto parere obbligatorio, ai sensi del comma 2, art. 2, del citato D.M. 2 aprile 2015 che provvederà al successivo invio al Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali.

8) di trasmettere copia del presente provvedimento per quanto di competenza al Segretariato Generale, al Capo di Gabinetto, al Settore Bilancio e Ragioneria ed al Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto